Istituto Comprensivo
MARCO POLO

Via Liguria, 45
62010 Morrovalle (MC)
tel: 0733_221477 | E-mail: mcic82200q@istruzione.it | P.E.C.: mcic82200q@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA

Premessa

La tecnologia agevola la nostra vita in molti modi. I social network in particolare, per la loro immediatezza e per le possibilità informative e comunicative che offrono alle relazioni tra gruppi di persone, garantiscono un miglioramento in termini di velocità ed efficienza dell'attività lavorativa.
Tuttavia, l'uso ponderato e consapevole di questi nuovi mezzi di condivisione ne garantisce un utilizzo più corretto ed efficiente. Per questo motivo riteniamo indispensabile redare un regolamento che ci permetta all'interno del nostro Istituto Comprensivo di usufruire al meglio delle nuove tecnologie nel rispetto di tutte le persone coinvolte: studenti, personale della scuola e genitori. Le nuove tecnologie sono oggi un necessario supporto e completamento alla vita della scuola nelle sue numerose sfaccettature. Pertanto, è nostro dovere cercare di utilizzarle al meglio perché a nessuno sia negato il diritto all'istruzione e a tutti gli studenti sia offerta la possibilità di crescere accompagnati dal personale della scuola per questo formato.

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la responsabilità, la gestione e il funzionamento del profilo istituzionale del social network "Facebook", del social network "Instagram" e del canale YouTube dell'Istituto Comprensivo "Marco Polo" di Morrovalle, reperibili rispettivamente sul sito www.facebook.it , sul sito www.instagram.com e sul sito https://www.youtube.com/ definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione in esso contenuto.

Art. 2 - Principi

1. L'Istituto Comprensivo riconosce internet ed i social network quale strumento fondamentale per l'esternazione della libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. L'Istituto identifica in Internet e nei social network un'opportunità per rafforzare i rapporti tra la scuola e gli studenti, le famiglie, gli Enti e il territorio e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione.
3. In proposito l'Istituto riconosce il proprio profilo istituzionale presente in Facebook, rinvenibile all'indirizzo web https://www.facebook.com/people/Istituto-Comprensivo-di-Morrovalle/61586566296547/, presente in Instagram rinvenibile all'indirizzo web https://www.instagram.com/icmarcopolo_morrovalle/ e presente in Youtube rinvenibile all'indirizzo web https://www.youtube.com/channel/UCA-Bhs9e4vF95bQthPdBQIg li considera importanti per la libera espressione della collettività in generale, nonché fondamentale per la promozione delle notizie, dell'immagine e delle peculiarità della scuola.

4. Sulla pagina scolastica possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni, progetti, iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dall'Istituto Comprensivo, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico.
5. La pagina istituzionale dell'Istituto su Facebook e su Instagram e relativo canale YouTube sono risorse che devono essere utilizzate in coerenza con il Regolamento UE 679/2016 sulla Privacy e con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Istituto stesso, così come esplicitati nel P.T.O.F., ed è da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale (https://scuolamorrovalle.edu.it/), come fonte di informazione per la finalità di promozione dell'Istituto, documentazione ed informazione in generale.

Art. 3 - Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

1. La responsabilità e la titolarità di quanto pubblicato sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram e sul canale YouTube istituzionali sono del Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dati dell'Istituto.
2. Il gestore della pagina scolastica è il Dirigente scolastico coadiuvato da persone espressamente da lui delegate e incaricate al fine di assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi innovativi relativi all'Istituto.
3. Il gestore può avvalersi della collaborazione di persone terze esclusivamente per l'espletamento di attività ben definite, dandone preventiva informazione al Dirigente Scolastico e mai operanti direttamente sulla pagina social istituzionale.
4. Le richieste, comprensive di eventuali fotografie e/o video e di una breve descrizione del contenuto, devono essere trasmesse all'incaricato esclusivamente attraverso l'email istituzionale dell'incaricato stesso.
5. Le pubblicazioni devono avvenire nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 – GDPR e del relativo disposto normativo.

Art. 4 – Modalità di accesso

1. L'accesso alla pagina Facebook, alla pagina Instagram e al canale YouTube dell'Istituto Comprensivo è libero.
2. L'interazione con la scuola attraverso le suddette pagine istituzionali Facebook e Instagram e il canale YouTube dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 – Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

1. Il controllo, la verifica nonché l'eventuale limitazione avverrà da parte del gestore della pagina Facebook, della pagina Instagram e del canale YouTube nel rispetto delle normative vigenti, ovviamente rispettando la libertà di espressione, esercitata, sempre e comunque, nei limiti imposti dalle norme.
2. L'utente del servizio dovrà tenere un comportamento eticamente corretto, rispettoso delle norme, in quanto è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, secondo le normative vigenti, dell'uso del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti e del copyright.
3. Eventuali comportamenti non rispettosi del presente regolamento saranno segnalati al Dirigente Scolastico.
4. Non è consentita la pubblicazione e saranno rimossi tutti i post, i commenti o i materiali contenenti: a) Contenuti non pertinenti alle finalità istituzionali della scuola b) Dati sensibili di alunni o personale scolastico c) Informazioni coperte da segreto d'ufficio o da privacy d) Contenuti di propaganda politica, sindacale o religiosa e) Contenuti pubblicitari o commerciali non autorizzati f) Insulti, espressioni volgari, discriminatorie o offensive g) Contenuti contro

l'ordine pubblico o il buon costume h) Materiale che violi il diritto d'autore i) Foto o video di minori senza la preventiva autorizzazione dei genitori j) Contenuti che incitino all'odio o alla violenza k) Link a siti esterni non verificati o potenzialmente dannosi l) Dati personali di terzi senza il loro consenso m) Informazioni false, ingannevoli o allarmistiche n) Contenuti che violino la dignità delle persone o delle istituzioni

5. È inoltre vietato: a) Utilizzare le pagine per controversie personali b) Pubblicare lo stesso contenuto ripetutamente (spam) c) Diffondere messaggi di proselitismo per altre organizzazioni d) Pubblicare contenuti coperti da copyright senza autorizzazione e) Utilizzare un linguaggio non consono al contesto istituzionale
6. Il gestore delle pagine può: a) Rimuovere i contenuti non conformi senza preavviso b) Bloccare gli utenti che violano ripetutamente queste norme c) Segnalare alle autorità competenti i contenuti potenzialmente illegali
7. In caso di dubbi sulla pubblicazione di un contenuto, la decisione finale spetta al Dirigente Scolastico.
8. L'Istituto si riserva il diritto di modificare, integrare o rimuovere parti del presente articolo in relazione a fatti, esigenze, variazioni normative che potranno verificarsi.

Art. 6 - Costi di Gestione

Come da vigente regolamento di Facebook, di Instagram e di YouTube non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.

Art. 7 - Reati e violazioni della legge

Al di là delle regole di buona educazione ci sono comportamenti, talvolta solo apparentemente innocui, che possono portare gli autori a commettere veri e propri reati e, di conseguenza, a subire procedimenti penali dalle conseguenze molto serie. Si evidenziano alcuni esempi:

1. Reati informatici

La Legge 547/1993 individua e vieta tutta una serie di comportamenti nell'ambito informatico che sono stati reputati lesivi per gli interessi non solo dei singoli cittadini ma anche di persone giuridiche, in particolare per le imprese e gli enti pubblici:

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico**

Attività di introduzione in un sistema, a prescindere dal superamento di chiavi "fisiche" o logiche poste a protezione di quest'ultimo (art. 615 *ter* Codice Penale).
Per commettere il reato basta il superamento della barriera di protezione del sistema o accedere e controllare via rete un PC a insaputa del legittimo proprietario, oppure forzare la password di un altro utente e più in generale accedere abusivamente alla posta elettronica, ad un server o ad un sito su cui non siamo autorizzati.

- **Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico**

L'art. 615 *quinquies* del Codice Penale punisce *"chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in lui contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento";* in altri termini, punisce la produzione e la diffusione dei virus informatici.
Per commettere questo reato basta, anche solo per scherzo, diffondere un virus attraverso messanger o la posta elettronica, spiegare ad altre persone come si può fare per eliminare le protezioni di un computer, un software o una console per giochi oppure anche solo controllare a distanza o spegnere un computer via rete.

- **Danneggiamento informatico**

Per danneggiamento informatico si intende un comportamento diretto a cancellare o distruggere o deteriorare sistemi, programmi o dati. L'oggetto del reato, in questo caso, sono i sistemi informatici o telematici, i programmi, i dati o le informazioni altrui (art. 635 Codice Penale).

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

Questo particolare reato è disciplinato dall'art. 615 *quater* Codice Penale e si presenta spesso come complementare rispetto al reato di frode informatica.
Commette questo reato colui che si *"procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo"* (art. 615 *quater* Codice Penale).
È considerato reato anche quando l'informazione viene carpita in modo fraudolento con "inganni" verbali e quando si prende conoscenza diretta di documenti cartacei ove tali dati sono stati riportati osservando e memorizzando la "digitazione" di tali codici.
Si commette questo reato quando si carpiscono, anche solo per scherzo, i codici di accesso alla posta elettronica, a messanger o al profilo di amici e compagni.

- **Frode telematica**

Questo reato discende da quello di truffa e viene identificato come soggetto del reato *"chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"* (art. 640 *ter* Codice Penale).
Il profitto può anche *"non avere carattere economico, potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale"* (art. 640 *ter* Codice Penale).
Il reato di frode telematica sovente viene a manifestarsi unitamente ad altri reati informatici, quali l'accesso informatico abusivo e danneggiamento informatico in conseguenza alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

2. Reati non informatici

- **Ingiuria**

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona commette il reato di ingiuria.
Incorre nello stesso reato chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa (art. 594 del Codice Penale).

- **Diffamazione**

Qualcuno che offende la reputazione di qualcun altro quando, all'interno di una comunicazione con più persone, si diffondono notizie o commenti volti a denigrare una persona (art. 595 Codice Penale). Aggravante nel caso in cui l'offesa sia recata con un "mezzo di pubblicità" come l'inserimento, ad esempio, in un sito web o Social network di una informazione o un giudizio su un soggetto.
La pubblicazione online dà origine ad un elevatissimo numero di "contatti" di utenti della rete, generando una incontrollabile e inarrestabile diffusione della notizia.

- **Minacce e molestie**

Il reato di minaccia consiste nell'indirizzare ad una persona scritti o disegni a contenuto intimidatorio per via telematica (art 612 Codice Penale).
Può capitare che alcune minacce vengano diffuse per via telematica anche per finalità illecite quali, ad esempio obbligare qualcuno a "fare, tollerare, omettere qualche cosa" (violenza privata art. 610 Codice Penale) o per ottenere un ingiusto profitto (estorsione art. 629 Codice Penale).
Sull'onda di questa tipologia di reati è utile descrivere anche quello di "molestie e disturbo alle persone", disciplinato dall'art. 660 Codice Penale, che si fonda sul contattare da parte di terzi, per finalità pretestuose, il soggetto i cui dati sono stati "diffusi" per via telematica (ad esempio la pubblicazione del nominativo e del cellulare di una persona online, accompagnato da informazioni non veritiere o ingiuriose, potrebbe indurre altre persone a contattare la persona per le ragioni legate alle informazioni su questa fornite).

- **Violazione dei diritti di autore**

La Legge 159/1993 sottolinea all'art. 1 che chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalle norme di legge, ovvero pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro le copie viola i diritti di autore.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del

_____.